

IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione Prima Civile

riunito in Camera di Consiglio in persona dei

Magistrati:

dr. Giuseppe Limitone Presidente rel.

dr. Paola Cazzola Giudice

dr. Giovanni Genovese Giudice

nella procedura di omologazione di concordato preventivo iscritta a ruolo il 10.2.2022 al n. 692/2022 R.G., proposto dalla società Impresa Costruzioni MIOTTI Lugo snc di MIOTTI Bortolo & C., con sede in Lugo di Vicenza (VI), via Roma n. 18, con l'avv. Giovanni Pezzin di Vicenza;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- letto il ricorso depositato il 26.7.2022 con cui la società ricorrente, in persona del legale rappresentante, ha proposto domanda per ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni;

- visto il decreto depositato il 8.4.2021 con cui il Tribunale ha dichiarato l'ammissibilità

della proposta e ha disposto l'apertura della procedura di concordato preventivo;

- verificato l'intervenuto deposito da parte del ricorrente, nei termini assegnati, della somma indicata nel decreto di ammissione e ritenuta necessaria per l'intera procedura;

- letta la relazione di cui all'art. 172 l.f., depositata dal C.G. il 15.10.2022;

- convocata l'adunanza dei creditori per la data fissata nel decreto e procedutosi, in data 30.11.2021 alle votazioni sulla definitiva proposta del debitore;

- verificato che nei 20 giorni successivi all'adunanza dei creditori il concordato è risultato approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto ai sensi dell'art. 177 l.f.;

- fissata avanti il Tribunale l'udienza del 24.2.2022, ed ivi sentite le parti;

- letto il parere del C.G. ex art. 180 l.f. depositato il 17.2.2022;

- considerato che, nel corso del giudizio di omologazione e precisamente nel suo parere ex art.

180 l.f., cui si rimanda per un più diffuso sviluppo argomentativo e contabile, confermato all'udienza del 24.2.2022, il C.G. ha ritenuto che il concordato può realizzare lo scopo del pagamento della percentuale del 100%, offerta ai creditori chirografari, nel termine indicato dal debitore, di 36 mesi dalla omologazione del concordato, sempre che si liberino i fondi rischi appostati, o in caso contrario del 41%;

- rilevato che non è stata prevista nella proposta di concordato la divisione dei creditori in classi.

Va quindi ritenuto che sussistono tutte le condizioni di legge per l'omologazione della proposta concordataria da parte del Collegio ai sensi dell'art. 180, co. 4, prima parte, l.f.

Ragioni di economia di costi per la procedura, anche in considerazione della non particolarmente complessa attività liquidatoria da realizzare, consentono di nominare liquidatore della procedura lo stesso Commissario Giudiziale.

Poiché peraltro l'immutato art. 185 l.f. ha mantenuto in capo al G.D. un compito di vigilanza, dovranno comunque essere fornite informazioni sulle attività poste in essere dal Commissario per attuare la proposta concordataria da compiere mediante deposito presso la cancelleria dei fallimenti di relazione semestrale illustrativa dello stato della procedura.

Si ritiene pertanto di dover indicare di seguito le concrete modalità di esecuzione della procedura:

- il Commissario **dovrà tenere informato** il Comitato dei creditori in ordine all'andamento generale della procedura mediante riunioni collegiali da convocarsi almeno ogni mese nonché ogni qualvolta si debbano concludere operazioni di particolare rilevanza e dovrà presentare al medesimo Comitato dei creditori una relazione semestrale scritta sull'attività svolta, copia della quale, corredata dell'approvazione da parte del Comitato dei creditori, verrà depositata presso la cancelleria del Tribunale;

- il Commissario provvederà, entro tre mesi dal deposito del presente decreto, alla formazione definitiva dell'**elenco dei creditori anteriori**, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, sulla base dei titoli giustificativi dei loro crediti; l'elenco sarà depositato presso la cancelleria fallimentare e ne verrà data notizia, mediante posta elettronica certificata, a tutti i creditori, con l'avvertimento che l'elenco potrà essere consultato e discusso da ogni interessato al fine di dirimere eventuali controversie;

- il Commissario potrà procedere alla realizzazione del **compendio mobiliare** e alla **riscossione dei crediti** con le forme che riterrà più opportune in considerazione del prezzo offerto e dei tempi di realizzo (qualora il prezzo offerto fosse inferiore a quello di stima dovrà munirsi del parere del Comitato dei creditori);

- il Commissario, previa acquisizione del parere del Comitato dei creditori e, se necessario, unitamente al legale rappresentante della società, potrà procedere alla **vendita di beni immobili** e al

compimento degli **atti eccedenti l'ordinaria amministrazione** (comprese le transazioni e riduzioni di crediti); del compimento di tali atti informerà il G.D. e, qualora manchi il consenso anche di uno solo dei componenti il Comitato dei creditori, richiederà l'autorizzazione del G.D.;

- analogamente provvederà il Commissario per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici;

- le somme comunque riscosse dal Commissario saranno immediatamente depositate in un **conto corrente** intestato alla procedura ed acceso presso il medesimo Istituto bancario in cui è stato autorizzato il deposito della cauzione versata dall'imprenditore per le spese di procedura; i prelievi dal conto corrente potranno essere effettuati direttamente dal Commissario; una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa trimestralmente ai componenti del Comitato dei creditori e depositata agli atti della procedura;

- il Commissario dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito **libro giornale**;

provvederà inoltre direttamente al pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, evidenziando l'importo e il dettaglio delle stesse nelle relazioni periodiche semestrali approvate dal Comitato dei creditori;

- il Commissario provvederà a ripartire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti, mediante **piani di riparto**, secondo l'ordine di cui all'art. 111 l.f., che saranno sottoposti al parere del Comitato dei creditori; i **pagamenti** ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegni circolari non trasferibili o bonifici bancari che l'Istituto bancario indicato nel precedente punto invierà direttamente agli interessati su richiesta del Commissario, rimettendo al Giudice Delegato l'elenco degli assegni spediti o la distinta dei bonifici eseguiti;

- il Commissario provvederà ad informare tempestivamente il G.D. e il Comitato dei creditori di ogni circostanza che determini l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione della proposta di concordato ed in particolare al

pagamento dei crediti prededucibili e assistiti da cause di prelazione e della percentuale offerta ai crediti chirografari, come pure, segnalerà al Comitato dei creditori e al G.D. le spese di procedura che dovessero eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario;

- al termine dell'incarico, il Commissario presenterà il **conto della gestione** ai sensi dell'art. 116 l.f. e chiederà al G.D. di emanare gli opportuni provvedimenti accertanti l'intervenuta esecuzione del concordato.

Le spese del giudizio restano a carico della società.

Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 17 l.f., a cura della cancelleria, e comunicato al debitore e al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori ai sensi dell'art. 180, co. 5, l.f.

P. Q. M.

Visto l'art. 180 l.f.

Il Tribunale di Vicenza,

definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni proposto dalla società 2022 al n. 692/2022 R.G., proposto dalla società Impresa Costruzioni MIOTTI Lugo snc di MIOTTI Bortolo & C., con sede in Lugo di Vicenza (VI), via Roma n. 18, C.F. 02915430249, con domanda presentata il ..2022, così provvede:

omologa il concordato preventivo di cui all'indicata proposta;

dispone che alla liquidazione dei beni e alla ripartizione dell'attivo provveda il Commissario Liquidatore con le modalità indicate, e sotto il controllo del C.G.;

nomina Commissario Liquidatore il dott. Alessandro Caldana di Vicenza;

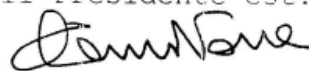
dispone che il Liquidatore effettui entro 30 gg. la pubblicità prevista dall'art. 490, co. 1, c.p.c.;

conferma il Comitato dei creditori già nominato;

dispone la pubblicazione del decreto a norma dell'art. 17 l.f. e la comunicazione, a cura della cancelleria, al debitore, nonché al Commissario Liquidatore.

Così deciso nella Camera di consiglio in Vicenza il 7.4.2022.

Il Presidente est.



Il Collaboratore di Cancelleria

Depositato in Cancelleria

oggi 13 aprile
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Francesca Magni

Depositato in Cancelleria il

Il Collaboratore di Cancelleria